

03 NOV 2020



**COMUNE
DI
FONTANA LIRI**

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Frosinone

Viale XXIX Maggio

C.A.P. 03035 tel. 0776/525707 – 525078 FAX 0776/539149

Ordinanza n. 42 del 03/11/2020

IL SINDACO

VISTO che in data odierna è stata data comunicazione telefonica allo scrivente da parte del genitore interessato che una alunna della scuola secondaria di primo grado (scuola media) è risultata positiva al Covid19;

VISTO il D.L. pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serata del 7 ottobre recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31/01/2020;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

CONSIDERATO che in via precauzionale e prudenziale si rende necessario sanificare l'immobile;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

La chiusura scolastica del plesso della Scuola secondaria di primo grado di Fontana Liri (scuola media) per i giorni di mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 Novembre 2020, salvo diverse possibili proroghe, al fine di consentire la sanificazione del plesso interessato.

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del comune;
di incaricare il Servizio Polizia Municipale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

Prefettura di Frosinone;

Stazione Carabinieri di Fontana Liri;

Istituto Comprensivo M.T. Cicerone;

AVVERTE

le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Fontana Liri, lì 03/11/2020

IL SINDACO
Dott. Gianpiero SARRACCO

